

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 109-48888/2014

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies
del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Gestore: **ATV Group s.r.l.**
Sede legale del gestore: **Via Raspini n. 22, Settimo Torinese(TO)**
Sede dell'installazione: **Via Raspini n. 22, Settimo Torinese(TO)**
C.F. del gestore: **10474190013**
Categoria della attività: **2.6 – Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³**
Codice azienda: **021708**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- l'impresa ATV group s.r.l. ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 in data 3 giugno 2014 (prot. n. 93909) in qualità di gestore dell'installazione con sede in via Raspini n. 22 nel Comune di **Settimo Torinese**, al fine dell'esercizio di tale installazione in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - o **2.6 - *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³***;
- in data 17/06/2014 il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stato interrotto per permettere l'espletamento della fase di verifica della procedura di VIA prevista nel caso di nuove installazioni;
- in data 29/07/2014 il gestore ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;
- il procedimento di verifica della procedura di VIA si è concluso in data 29/10/2014 con l'adozione della D.D. n. 08-37920/2014 da parte del dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia di Torino di esclusione dalla fase di valutazione, subordinatamente alla verifica della condizioni espresse nello stesso provvedimento;

- in data 14/11/2014, prot. n. 180974 è stato comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione integrata ambientale dalla Provincia di Torino quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 della Regione Piemonte;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui al comma 4 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06;
- in data 17/12/2014, prot. n. 200616, è stata ricevuta la documentazione integrativa trasmessa dal gestore necessaria al fine di verificare le condizioni indicate nel provvedimento di esclusione della fase di VIA;
- in data 18/12/2014 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi, convocata ai sensi 29-quarter comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 26 novembre 2014 (prot. n. 187299), alla quale hanno partecipato l'amministrazione procedente, i referenti del dipartimento ARPA di Torino, il referente di SMAT s.p.a. in qualità di gestore del servizio idrico integrato e il legale rappresentate dell'impresa che gestisce l'installazione; in tale occasione il Comune di Settimo Torinese ha fatto pervenire il proprio parere scritto di cui è stata data lettura nel corso della stessa riunione;
- nell'ambito della conferenza dei servizi sono state chieste al gestore ulteriori integrazioni di chiarimento sulla documentazione presentata, ricevute in data 19/12/2014, prot. n. 200618;

ACQUISTI:

- il parere del Comune di Settimo Torinese, Settore Territorio e Servizio Urbanistica, ricevuto in data 18/12/2014, prot. n.199417;
- il parere della SMAT s.p.a. Servizio ambientale, ricevuto in data 22/12/2014, prot. n. 201601;

RILEVATO CHE:

- la domanda di autorizzazione è relativa all'esercizio di una nuova installazione per lo svolgimento di trattamenti elettrochimici e chimici di ossidazione anodica e di colorazione di particolari di alluminio, attività rientrante nella categoria 2.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;
- per la categoria di attività 2.6 in esame non sono ad oggi state emanate le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva IED e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
 - Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;
 - Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;
- sulla base del BRef e delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati alla attività svolta presso l'installazione e le MTD (migliori tecniche

- disponibili) applicabili quali riferimento al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- l'installazione adottata le migliori tecniche disponibili indicate dalle LGM applicabili al tipo di attività svolta al fine di ridurre i consumi e prevenire e ridurre le emissioni; con riferimento in particolare ai consumi idrici, il gestore evidenzia che sono previsti lavaggi in cascata per ridurre i consumi, mentre al momento non ritiene applicabile il ricircolo delle acque depurate;
 - con riferimento ai consumi dell'installazione, le principali voci sono i consumi di prodotti chimici, in particolare acidi e basi, per i bagni di trattamento di superficie e la depurazione dei reflui, i consumi idrici per i lavaggi successivi ai trattamenti, i consumi energetici di energia elettrica e metano per i trattamenti elettrochimici, il funzionamento dei macchinari elettrici, il riscaldamento e raffreddamento dei bagni e la climatizzazione ambientale dello stabilimento;
 - tra i prodotti chimici utilizzati sono presenti sostanze e preparati pericolosi; il gestore ha verificato che le quantità di prodotti pericolosi potenzialmente stoccati presso l'installazione non comportano l'assoggettamento agli artt. 6 o 8 del D.Lgs.334/99 e neppure il rientro nella categoria degli stabilimenti definiti "sottosoglia" ai sensi dell'art. 19 del piano territoriale della Provincia di Torino;
 - tutte le materie prime e i rifiuti sono stoccati in aree o in contenitori coperti e sono presenti sistemi di raccolta e contenimento di eventuali perdite;
 - con riferimento ai consumi idrici, al momento della domanda il gestore ha previsto il solo prelievo da acquedotto; nell'ambito della conferenza dei servizi il gestore ha comunicato di aver presentato domanda di concessione per il prelievo e l'uso a scopo industriale dell'acqua del pozzo presente presso lo stabilimento;
 - le emissioni che provengono dall'installazione sono le emissioni in acqua, dovute allo scarico dei reflui dei bagni di trattamento, le emissioni in aria dovute ai vapori dei bagni di trattamento e ai fumi dei generatori di calore e le emissioni sonore dovute in generale alla attività dei macchinari, in particolare delle ventole di aspirazione, e alla movimentazione dei materiali;
 - i reflui idrici sono sottoposti a depurazione presso l'impianto di depurazione chimico fisico in sito e scaricati poi in fognatura pubblica gestita da SMAT e recapitante i reflui all'impianto di depurazione finale di Castiglione T.se;
 - non sono individuate superfici scolanti ai sensi del regolamento n.1/R/2006 della Regione Piemonte e pertanto non è prevista la gestione delle acque di prima pioggia;
 - dall'attività si producono rifiuti dalla depurazione dei reflui (fanghi) e dalla gestione delle materie prime (imballaggi) che il gestore intende gestire secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente;
 - il gestore ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

VALUTATO CHE:

- nell'ambito della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i pareri del Comune di Settimo Torinese, dell'ARPA e della SMAT s.p.a.; sulla base dei pareri espressi dagli Enti e dalle Amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi, la conferenza si è

- espressa in modo favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, subordinatamente al rispetto e alla verifica delle condizioni indicate ai punti successivi;
- il Comune di Settimo ha espresso la compatibilità della nuova installazione con il PRGC e con le relative norme tecniche di attuazione, evidenziando che il gestore deve rispettare quanto previsto dall'art. 65 delle N.T.A. sulle aree di osservazioni, che stabilisce che i nuovi insediamenti non devono costituire un aggravio del preesistente livello di rischio e, con particolare riferimento ai materiali infiammabili, l'autorizzazione all'inizio dell'attività deve essere subordinata al parere dei vigili del fuoco, anche tramite il certificato di prevenzione incendi definito anche sulla base delle considerazioni fatte per valutare il non aggravio del preesistente livello di rischio;
 - il Comune di Settimo ha evidenziato che, diversamente da quanto indicato nella documentazione presentata dal gestore, non risulta presente presso il sito in esame una rete fognaria pubblica separata per le sole acque meteoriche e che è presente un unico collettore misto; il Comune chiede pertanto di tenere conto di tale indicazione, che deve essere pertanto verificata e confermata da parte del gestore; nel caso sia confermato che le acque meteoriche sono raccolte dalla fognatura mista gestita da SMAT, l'Amministrazione comunale non ravvisa ulteriori rilievi;
 - il Comune chiede che sia registrato al Registro delle Entrate l'atto di manleva da parte del gestore nei confronti dell'amministrazione comunale sulle responsabilità derivanti dal dissesto idrogeologico dell'area segnalata nel PRGC;
 - a seguito di quanto comunicato dal Comune di Settimo, la SMAT ha chiesto la presentazione della planimetria indicante il percorso delle reti interne di raccolta delle acque meteoriche ed il punto di allaccio alla fognatura;
 - con riferimento ai consumi idrici, si evidenzia che l'utilizzo delle acque del pozzo è subordinato al rilascio della concessione da parte della amministrazione competente; il gestore deve comunicare ai soggetti interessati l'inizio dell'utilizzo dell'acqua del pozzo, riportando gli estremi della concessione al prelievo e l'identificativo assegnato al punto di prelievo; il gestore deve inoltre installare un contatore idrico al prelievo anche sul pozzo;
 - con riferimento alle emissioni in atmosfera, possono essere stabiliti i limiti previsti dalla autorizzazione di carattere generale della Regione Piemonte per le attività di trattamento di superficie, ad eccezione per il parametro degli ossidi di azoto, per il quale si definisce il limite di 5 mg/Nmc come attualmente previsto dalle autorizzazioni di carattere generale nazionali; il gestore deve svolgere controlli iniziali al fine di verificare gli inquinanti significativi; devono inoltre essere installati sistemi per il controllo del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni e strutture per l'accesso alle prese di campionamento sui camini;
 - con riferimento alle emissioni in acqua, visto il parere di SMAT, possono essere stabiliti i limiti allo scarico previsti dal D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in fognatura; al fine di garantire il controllo sullo scarico in fognatura da parte degli Enti competenti, il gestore deve realizzare un pozzetto di ispezione esterno allo stabilimento, da installare sulla condotta di scarico prima dell'immissione in rete fognaria;
 - con riferimento alle emissioni sonore, il gestore deve eseguire la verifica del rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica dell'area in cui ricade l'installazione;

- il gestore deve versare il saldo, a conguaglio degli oneri già versati, per il pagamento della tariffa determinata al termine dell'istruttoria con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RITENUTO CHE:

- possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 l'impresa ATV Group s.r.l. all'esercizio dell'installazione di via Raspini n. 22 nel Comune di Settimo Torinese per lo svolgimento della attività di trattamento di superficie di metalli rientrante nella categoria di attività 2.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando tale autorizzazione alle condizioni stabilite ai sensi dello stesso art. 29-sexies, sulla base delle risultanze del procedimento prima riportate, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, all'impresa **ATV Group s.r.l.** per l'esercizio dell'installazione sita in via Raspini n. 22 nel Comune di Settimo Torinese in cui è svolta l'attività di trattamento di superficie di metalli rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06:
 - Categoria 2.6 - *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³*;
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

EVIDENZIA

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento è trasmessa al Comune di Settimo Torinese, all'ARPA Piemonte, alla SMA Torino ed all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 30 dicembre 2014

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	9
2. CONDIZIONI GENERALI E INIZIO ATTIVITA'	9
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	11
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	12
4.1. LIMITI DI EMISSIONE	12
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	12
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	13
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO	13
4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	15
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITÀ DI CONTROLLO PERIODICI	15
5. CICLO DELLE ACQUE	17
5.1. QUADRO DESCRITTIVO DEL CICLO DELLE ACQUE.....	17
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	17
5.1.2. SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE	17
5.2. LIMITI DI EMISSIONE	18
5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	19
5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	19
5.5. BILANCIO IDRICO.....	21
5.6 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	21
6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI.....	21
7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE	21
8. EMISSIONI SONORE.....	22
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....	23

1. ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ IPPC	CAPACITÀ NOMINALE DELL'IMPIANTO
codice 2.6 – Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³	38 m ³

Presso l'installazione è svolta l'ossidazione anodica di particolari in alluminio e la successiva colorazione degli stessi mediante immersione in bagni chimici.

Le fasi del ciclo produttivo sono:

- Stoccaggio dei particolari metallici da trattare
- Carico dei telai
- Sgrassaggio alcalino o ad ultrasuoni
- Satinatura o brillantatura chimica
- Trattamento superficiale di ossidazione anodica
- Colorazioni
- Fissaggio
- Asciugatura
- Scarico Telai, imballaggio e spedizione

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI E INIZIO ATTIVITÀ

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali,

- che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
 4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
 7. Il gestore deve inviare il **report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 9.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
 8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il Gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno 60 giorni prima della riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".
 9. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle

condizioni dell'autorizzazione, e provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

10. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
11. Come comunicato dal gestore in sede di conferenza dei servizi, l'attività dell'installazione potrà essere avviata il **giorno 7 gennaio 2015**; il gestore deve tempestivamente comunicare eventuali variazioni della data di avvio prevista, che comunque non potrà avvenire prima di quanto già comunicato.
12. L'avvio dell'attività è inoltre subordinato agli adempimenti richiesti nella D.D. n. 08-37920/2014 del 29/10/2014 di esclusione dalla fase di VIA, e in particolare alla registrazione dell'atto di manleva e alla verifica del non aggravio del preesistente livello di rischio come previsto dall'art. 65 delle NTA del PRGC del Comune di Settimo Torinese.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo 7 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee", nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore deve informare la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **Valutazione di Impatto Ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi,

deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Provincia di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
3. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. I valori limite di emissione si riferiscono alla **quantità di effluente gassoso non diluito** più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico dell'esercizio.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
6. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
7. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

8. Il Gestore, **entro il 28/02/2015**, deve dotare gli impianti di abbattimento ad umido dei punti di emissione E1 ed E2 con un indicatore e interruttore di minimo livello, di un rotometro per la misura della portata del fluido liquido e di una sonda per il controllo in continuo del pH della soluzione di lavaggio.
9. Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D. Lgs. n. 152/06, qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

10. I punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di adeguate prese di campionamento (dotate di opportuna chiusura) conformi ai requisiti minimi definiti dalle norme tecniche per il campionamento dei flussi emessi.
11. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel quadro emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
12. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Le strutture di accesso necessarie devono essere installate **entro il 31/12/2015**. Fino al momento dell'adeguamento per accedere ai punti di emissioni, il gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
13. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

14. Il Gestore deve verificare il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
15. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
16. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
17. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrollo periodici alle emissioni.
18. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Settimo Torinese, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati

analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”.

19. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
20. La messa a regime degli impianti deve essere avvenire **entro 30 giorni dalla data di avviamento**.
21. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6, del D.lgs. 152/2006 (**autocontrolli iniziali**), il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri indicati nel quadro emissioni. I risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi alla Provincia di Torino ed all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.
22. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1:2006
Acido solforico (H ₂ SO ₄)	NIOSH 7903	
HF e suoi composti	UNI 10787	ISTISAN 98/2
HCl, Cloro	UNI EN 1911-1,2,3:2000	
Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Sb, Mn, V ,Se ,Zn ,Sn) e composti	UNI EN 14385:2004	
COV	UNI EN 13526:2002	----
HNO ₃	NIOSH 7903	
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITÀ DI CONTROLLO PERIODICI

Sigla punto di emissione	Provenienza	Portata ¹ [Nm ³ /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante ²	Limiti di emissione		Impianto di abbattimento	Periodicità autocontrollo
				[mg Nm ⁻³] a 0°C e 0,101 MPa	[kg h ⁻¹ m ⁻² di vasca] ³		
E1	Impianto di ossidazione anodica	22000	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	Abbattimento a umido con 1 scrubber a torre con soluzione alcalina e riempimento ad anelli	Iniziale + Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto (come HNO ₃)	5	0,015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045		
E2	Impianto di ossidazione anodica	13.300	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015	Abbattimento a umido con 2 scrubber a torre con soluzione alcalina e riempimento ad anelli	Iniziale + Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,015		
			Acido solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto (come HNO ₃)	5	0,015		
			Cromo e i suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015		
			Nichel e i suoi composti (come Ni)	2	0,006		
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045		

¹ La portata aspirata deve essere quella strettamente necessaria all'evacuazione, in condizioni di sicurezza, di tutti gli effluenti prodotti senza ricorso a diluizioni non necessarie.

² I controlli devono essere eseguiti in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nei bagni o che si sviluppano durante il trattamento.

³ La superficie di riferimento deve essere solo quella delle vasche che contengono gli inquinanti considerati

Emissioni non soggette ad autorizzazione		
Sigla punto di emissione	Provenienza	Disciplina di riferimento
E3	Bruciatore a CH ₄ – produzione acqua calda per riscaldamento uffici POT (65 KW) < 3MW	Emissioni non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del d.lgs. 152/06 provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW
E4	Bruciatore a CH ₄ – produzione acqua calda per riscaldamento uffici POT (65 KW) < 3MW	
E5	Bruciatore a CH ₄ – produzione acqua calda per riscaldamento reparto POT (174,4 KW) < 3MW	
E6	Bruciatore a CH ₄ – riscaldamento vasche esclusa brillantatura POT (100 KW) < 3MW	

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. QUADRO DESCRITTIVO DEL CICLO DELLE ACQUE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'installazione preleva al momento da acquedotto SMAT per il ciclo produttivo e per i servizi igienico sanitari. Il gestore ha inoltre richiesto la concessione per il prelievo dell'acqua ad uso industriale da un pozzo sito presso la stessa installazione.

1. Il prelievo da pozzo è subordinato al rilascio della concessione al prelievo; **prima di iniziare ad utilizzare l'acqua del pozzo**, il gestore deve comunicare alla Provincia, all'ARPA e alla SMAT la variazione delle modalità di approvvigionamento idrico; in tale comunicazione il gestore deve indicare il codice identificativo del pozzo di prelievo e la portata massima autorizzata nella concessione.
2. **Al momento dell'inizio dell'utilizzo dell'acqua dal pozzo**, il gestore deve dotare il pozzo di un totalizzatore per la misura della portata di acque prelevate posizionato a bocca pozzo. Lo strumento deve essere installato nel rispetto scrupoloso delle indicazioni fornite dalla casa fornitrice al fine di garantire la corretta contabilizzazione del prelievo.
3. Fino al momento in cui non è trasmessa la comunicazione di cui al punto precedente, il pozzo esistente deve essere mantenuto scollegato dalla rete di approvvigionamento, mediante opportuni accorgimenti che ne rendano verificabile il non utilizzo (es. scollegamento tubazioni o della rete elettrica della pompa di prelievo); in alternativa deve essere installato da subito il misuratore totalizzatore di portata a bocca pozzo previsto al punto precedente, provvedendo ad effettuare la comunicazione della sua installazione a Provincia, ARPA e SMAT.

5.1.2. SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

L'installazione è autorizzata a scaricare, i propri reflui industriali, previo trattamento, in impianto di depurazione di tipo chimico-fisico, nella **fognatura pubblica** gestita da SMAT, con una portata massima di **5 m³/giorno** continua durante le ore lavorative.

Il punto di scarico finale al quale deve essere garantito il rispetto dei limiti e dal quale devono essere effettuati i campionamenti per il controllo periodico sullo scarico è identificato con la sigla **1aT** sulle planimetrie agli atti.

I reflui industriali scaricati in fognatura provengono dai bagni di lavaggio successivi ai bagni di trattamento, dalle acque di controlavaggio delle resine a scambio ionico utilizzate per la produzione di acqua demineralizzata e dal ricambio delle soluzioni di lavaggio degli scrubber per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Le fasi di depurazione dei reflui industriali sono le seguenti:

- raccolta e omogenizzazione delle acque di lavaggio in due serbatoi di capacità 14 mc cadauno;
- raccolta dei bagni di trattamento e delle acque del lavaggio statico della brillantatura in tre serbatoi per il dosaggio alle successive fasi di depurazione;
- depurazione mediante abbattimento chimico-fisico mediante dosaggio di calce e idrossido di sodio e sezione di filtrazione finale al quarzo;
- inspessimento dei fanghi e successiva filtropressatura;

- le acque di filtropressatura e di controlavaggio dei filtri al quarzo sono rilanciate in testa all'impianto di depurazione.

Le acque meteoriche provenienti dalle aree dello stabilimento sono convogliate alla fognatura SMAT. L'esame del piano di gestione e prevenzione delle acque di dilavamento e lavaggio, non evidenzia criticità, in quanto presso lo stabilimento non risultano presenti superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale 1/R/2006;

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque

4. La sigla identificativa del punto di scarico deve essere chiaramente riportata sul punto di scarico.
5. Il gestore deve installare **entro il 31/01/2015** un misuratore totalizzatore delle acque di scarico. Lo strumento deve essere installato nel rispetto scrupoloso delle indicazioni fornite dalla casa fornitrice al fine di garantire la corretta contabilizzazione del prelievo. Il gestore deve comunicarne alla SMAT il giorno in cui è effettuata l'installazione dello strumento.
6. Il gestore deve misurare le acque riciclate internamente mediante il circuito delle resine a scambio ionico; a tale scopo deve essere installato **entro il 28/02/2015** un contatore totalizzatore sulla rete del ricircolo.
7. Devono essere presenti presso l'installazione lo schema dell'impianto di depurazione reflui con la sequenza dei trattamenti e la planimetria dello stabilimento riportante la posizione e la denominazione delle linee di trattamento superficiale, delle vasche e dei reattori dell'impianto di depurazione reflui e della rete idrica e fognaria. Entro il **30/04/2015** il gestore deve trasmettere alla Provincia, all'ARPA, alla SMAT e al Comune, la planimetria dell'insediamento integrata con i percorsi delle fognature interne adibite alla raccolta delle acque meteoriche ed i relativi punti di allacciamento alla fognatura comunale.
8. Entro il **30/06/2015** deve essere realizzato un pozzetto di ispezione, esterno allo stabilimento, da installare sulla condotta di scarico prima dell'immissione in rete fognaria. La realizzazione di detto pozzetto, deve essere preventivamente concordata con la SMAT S.p.A.;

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

9. Il Gestore deve garantire il **rispetto dei limiti allo scarico finale** in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
10. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
11. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti ove è consentito dalla normativa vigente in materia di acque. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino. In tali casi, l'Impresa deve garantire procedure volte ad interrompere lo scarico nei tempi più brevi possibili e a evitare fenomeni di inquinamento.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

12. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo dell'impianto di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
13. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 152/06 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo.
14. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione qualitativa dello scarico.
15. Le vasche, i reattori ed il percorso delle tubazioni presenti in stabilimento e relativi alle attività di galvanica devono essere identificati mediante opportuna **simbologia o cartellonistica**.

5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

16. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale in rete fognaria dei parametri riportati in Tabella 1 e con la periodicità ivi indicata. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

Tabella 1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
1	pH	Scarico finale	5,5÷9,5		Iniziale + Semestrale
6	Solidi Sospesi Totali	Scarico finale	≤ 200	mg/l	Iniziale + Semestrale
8	COD	Scarico finale	≤ 500	mg/l	Iniziale + Semestrale
9	Alluminio	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Iniziale + Semestrale
12	Boro	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Iniziale + Semestrale
14	Cromo totale	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Iniziale + Semestrale
15	Cromo VI	Scarico finale	≤ 0,2	mg/l	Iniziale + Semestrale
16	Ferro	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Iniziale + Semestrale
17	Manganese	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Iniziale + Semestrale
19	Nichel	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Iniziale + Semestrale
21	Rame	Scarico finale	≤ 0,4	mg/l	Iniziale + Semestrale
24	Zinco	Scarico finale	≤ 1	mg/l	Iniziale + Semestrale
26	Cloro attivo libero	Scarico finale	≤ 0,3	mg/l	Iniziale + Semestrale
27	Solfuri (come H ₂ S)	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Iniziale + Semestrale

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
28	Solfiti (come SO ₃)	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Iniziale + Semestrale
29	Solfati (come SO ₄)	Scarico finale	≤ 1000	mg/l	Iniziale + Semestrale
30	Cloruri	Scarico finale	≤ 1200	mg/l	Iniziale + Semestrale
31	Fluoruri	Scarico finale	≤ 12	mg/l	Iniziale + Semestrale
32	Fosforo Totale (come P)	Scarico finale	≤ 10	mg/l	Iniziale + Semestrale
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	Scarico finale	≤ 30	mg/l	Iniziale + Semestrale
34	Azoto nitroso	Scarico finale	≤ 0,6	mg/l	Iniziale + Semestrale
35	Azoto nitrico	Scarico finale	≤ 30	mg/l	Iniziale + Semestrale
37	Idrocarburi totali	Scarico finale	≤ 10	mg/l	Iniziale + Semestrale
42	Tensioattivi totali	Scarico finale	≤ 4	mg/l	Iniziale + Semestrale
49	Solventi clorurati	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Iniziale + Semestrale

17. Il controllo iniziale deve avvenire **entro 30 giorni dalla data di inizio attività**.
18. Il Gestore deve comunicare a SMA Torino, con **almeno 30 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare i controlli periodici agli scarichi idrici.
19. Al fine di permettere un **bilancio di massa** sulle sostanze in ingresso ed in uscita dal reparto galvanica, devono essere registrati a consuntivo i consumi di materie prime dell'anno precedente e in particolare:
- acido solforico
 - reagenti utilizzati nei bagni di trattamento
 - reagenti utilizzati per la depurazione acque
 - consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06
 - energia utilizzata
 - rifiuti prodotti (quantità, stato fisico e origine)
 - indici di produzione (superficie trattata, ore lavorate, etc)
- Tali dati devono essere trasmessi alla Provincia di Torino, all'ARPA Piemonte e a SMA Torino unitamente al Report Ambientale annuale.
20. Ai fini del bilancio di massa, devono essere monitorate annualmente le **caratteristiche dei fanghi** della depurazione; il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla lavorazione.
21. Il Gestore deve conservare per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Gli stessi dati devono essere disponibili anche per la preparazione dell'istanza di riesame.
22. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, all'ARPA ed alla SMAT, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, e la caratterizzazione del fango filtropressato, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato

5.5. BILANCIO IDRICO

23. Il Gestore deve misurare mensilmente la portata dei seguenti flussi:
- volume complessivo di acqua prelevata dal pozzo attraverso i contatori ivi installati;
 - volume complessivo di acqua prelevata da acquedotto e utilizzata nel ciclo produttivo;
 - volume complessivo di acqua ricircolata nel processo produttivo;
 - volume complessivo di acque reflue industriali scaricate in rete fognaria tramite misuratore totalizzatore già installato;
 - volume di acqua smaltito come rifiuto nei fanghi e eventualmente come bagni esausti.
24. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Provincia di Torino, all'ARPA Piemonte e a SMA Torino, entro il **30 aprile di ogni anno** con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".

5.6 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

25. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento**

6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

- Il Gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di **deposito temporaneo**, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
- Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
- Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.
- Nel caso di variazione delle quantità di sostanze pericolose stoccate presso lo stabilimento, il gestore deve aggiornare la valutazione delle soglie stabilite dal D.Lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M

7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

- Il Gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della **Relazione di**

riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente, **entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto.**

2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la **Relazione di riferimento**, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, **entro 18 mesi dall'emanazione del presente atto.**
3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino un **Piano di dismissione dell'installazione**, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5, comma v-octies), del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate. Il Piano di dismissione dovrà inoltre indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell'attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento.
5. A garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella Relazione di riferimento, qualora dovuta, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare **adeguate garanzie finanziarie**, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. che sarà adottato ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.lgs 152/06, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 29-quater, comma 1, lettera m), del D.lgs. 152/06, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente punto

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Settimo Torinese ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 47 del 24 Novembre 2005. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

1. **Entro il 30 giugno 2015**, il Gestore deve trasmettere la relazione sugli esiti della valutazione dell'impatto acustico.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

Tabella 9.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Settimo Torinese -SMAT	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Tabella 9.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Attuazione prescrizioni	-Provincia di Torino	Preliminare
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	-Provincia di Torino -ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	-Provincia di Torino -ARPA	Immediatamente
Eventuali comunicazioni di modifica	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	-Provincia di Torino -ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	-Provincia di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera	-Provincia di Torino -ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Avviamento nuovi impianti	-Provincia di Torino -ARPA	Almeno 15 giorni rispetto alla data di avviamento
Risultati degli autocontrolli iniziali pertinenti le emissioni in atmosfera	-Provincia di Torino -ARPA	Entro 30 giorni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico, deroghe, situazioni di emergenza	-Provincia di Torino -ARPA -SMAT	Comunicazione preventiva
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione circa la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Settimo Torinese	Aggiornata in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità precedentemente dichiarata
Valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all' Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee	- Provincia di Torino	Entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto
Relazione di riferimento in caso di esito positivo alla la procedura di cui all' Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014	- Provincia di Torino	Entro 18 mesi dall'emanazione del presente atto

Tabella 9.3 – Adeguamenti e comunicazioni specifiche

Evento	Data
Installazione del contatore sul pozzo	Prima dell'inizio dell'utilizzo del pozzo
Installazione del contatore sullo scarico finale	Entro il 31/01/2015
Installazione del contatore sulla rete idrica di ricircolo delle acque demineralizzate	Entro il 28/02/2015
Installazione dei sistemi di controllo sugli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera	Entro il 28/02/2015
Installazione di adeguate strutture per l'accesso ai punti di prelievo per il campionamento delle emissioni in atmosfera	Entro il 31/12/2015
Realizzazione del pozzetto esterno allo stabilimento per il campionamento dei reflui in fognatura	Entro il 30/06/2015
Presentazione della planimetria con la rete idrica e fognaria aggiornata e integrata con la rete delle acque meteoriche e i punti di allaccio al collettore fognario	Entro il 30/04/2015

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 9.4:

Tabella 9.4 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Risultati degli autocontrolli annuali pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4
Risultati degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici e della caratterizzazione del fango filtropressato	prescrizione n. 5.4
Volumi di: <ul style="list-style-type: none"> • volume complessivo di acqua prelevata dai pozzi attraverso i contatori ivi installati • volume complessivo di acqua prelevata da acquedotto e utilizzata nel ciclo produttivo • volume complessivo di acque reflue industriali scaricate in rete fognaria nera tramite misuratore totalizzatore già installato; • uscita dal reparto di trattamenti galvanici (gestiti come rifiuto). 	prescrizione n. 5.5
Livelli di produzione: <ul style="list-style-type: none"> • quantitativo mensile di acido solforico utilizzato • numero di ore produttive di ciascun mese e dell'anno, indicando anche piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto 	prescrizione n. 5.4
Consumi: <ul style="list-style-type: none"> • Consumo annuo di metano per le diverse fasi di lavorazione • Consumo termico annuale complessivo e specifico di stabilimento • Consumo elettrico annuale complessivo e specifico di stabilimento • Consumi di materie prime 	prescrizione n. 5.4

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Settimo Torinese e al Gestore del Servizio Idrico Integrato .

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di riesame della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).